



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori MORRA, LATRONICO, CENTARO, DELOGU, AMORUSO, SACCOMANNO, Giancarlo SERAFINI, AMATO, GENTILE, GIULIANO, IZZO, SAIA, D'AMBROSIO LETTIERI, ZANOLETTI, PICCIONI, ASCIUTTI, SANTINI, COSTA, DE LILLO, SCIASCIA, BALDINI, BARELLI e GALLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2009**

Istituzione dell' Agenzia nazionale per la disabilità

ONOREVOLI SENATORI. – L'entrata in vigore della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite il 3 maggio 2008, (ratificata sia dal Parlamento italiano con la legge 3 marzo 2009, n. 18, che dal Consiglio dell'Unione europea il 26 novembre 2009), è un evento di significato storico che cambierà, nei prossimi anni, la qualità della vita di 650 milioni di persone nel mondo e non solo nei paesi in via di sviluppo (si stima che il 60 per cento dei più poveri del mondo sia una persona con disabilità).

Anche nella ricca Europa, per le persone disabili le differenze di trattamento e l'ineguaglianza di opportunità sono ancora la norma. Infatti oltre all'accesso negato ai diritti (lavoro, nuove tecnologie, servizi per la salute, e così via) si sommano trattamenti fortemente discriminatori: più del 56 per cento dei bambini con disabilità frequenta classi o scuole speciali in 25 dei Paesi membri (*Euridyce*; Agenzia Europea per lo Sviluppo e l'Educazione degli Studenti Disabili); 500.000 persone con disabilità sono segregate ancora in 2.500 mega istituti (*European Coalition for Community Living*); il tasso di disoccupazione degli adulti disabili oltrepassa il 75 per cento (che in Italia diventa il 76 a fronte del 6,8 nel mercato ordinario). Trovare lavoro, soprattutto in Italia, è ancora oggi un sogno per molte persone disabili. Infine, meno del 25 per cento dei treni d'Europa è accessibile e, anche qui, la percentuale cala se ci si riferisce all'Italia.

Tuttavia l'Italia è annoverata tra i paesi più avanzati nel campo dell'affermazione dei diritti delle persone con disabilità. Il nostro ordinamento, infatti, già con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità e i diritti di li-

bertà ed autonomia della persona con disabilità e nonostante enunciasse, in modo completo ed articolato le misure di contrasto all'esclusione delle persone con disabilità, la legge n. 104 del 1992 ha mostrato tutta la sua fragilità nel non rendere i diritti effettivamente esigibili agli interessati in quanto subordinava gli obblighi dei soggetti pubblici ai «limiti di bilancio» e alla «discrezionalità».

Due altre importanti considerazioni di merito: la prima è che l'Organizzazione mondiale della sanità, che ha elaborato la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), considera la «disabilità come conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e ambientali che rappresentano il contesto in cui vive». La disabilità è, quindi, una condizione ordinaria che ogni essere umano vive nel corso della propria esistenza, non una condizione di salute.

La seconda riguarda la recente ratifica da parte del Consiglio dell'Unione europea (26 novembre 2009) della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che vincola gli Stati membri dell'Unione a rivedere legislazioni, programmi e politiche nazionali in maniera coerente con la Convenzione stessa.

Di tutto ciò la società italiana, nei suoi processi di sviluppo, nell'organizzazione sociale e nel sistema normativo deve tener conto per accrescere, a tutti i livelli, l'inclusione sociale e la diretta partecipazione alla vita attiva delle persone con disabilità.

Per questi motivi riteniamo necessaria l'istituzione di una struttura che sia esclusivamente dedicata a garantire l'accesso e la tutela dei diritti sociali (salute, istruzione, la-

voro, tempo libero, vita di relazione, e così via) agli italiani che vivono in una condizione di esclusione per disabilità. Si è quindi pensato di istituire una Agenzia nazionale che, in sinergia con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (legge 3 marzo 2009, n.18), possa permettere al nostro Stato di meglio adempiere alle proprie responsabilità verso i cittadini italiani e verso l'Unione europea, di modo che i principi si trasformino in doveri ed emerga un approccio nuovo che garantisca la tutela effettiva dei diritti dei disabili, e la possibilità da parte loro di godere di tutte le libertà fondamentali fin troppo spesso negate.

L'Agenzia tende ad una maggiore comprensione della condizione delle persone disabili al fine di consigliare e stimolare leggi e politiche di tutela dei diritti; promuovere, progettare, realizzare e gestire attività ed in-

terventi finalizzati: alla formazione dei professionisti e di quanti si occupano della disabilità, perseguire la promozione delle pari opportunità e di prassi inclusive e controllarne la loro applicazione in tutti gli ambiti della società. Una Agenzia, che in definitiva, ha come «mission» l'esigibilità del diritto sociale del cittadino disabile e come «vision» un modello di società italiana pragmaticamente inclusivo. Pertanto, al fine di poter avere uno strumento tecnico-scientifico, propulsivo e di monitoraggio continuo delle politiche di uguaglianza delle persone disabili, il presente disegno di legge istituisce l'Agenzia nazionale per la disabilità. Con l'articolo 2 si precisano le funzioni dell'Agenzia, sempre nell'ottica della cultura dell'inclusione. Con i successivi articoli si regolamenta l'assetto amministrativo, finanziario e patrimoniale, nonché gli organi di controllo che vigilano sul buon funzionamento dell'Agenzia.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione dell'Agenzia nazionale  
per la disabilità)*

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la disabilità, di seguito denominata «Agenzia», con sede centrale in Roma e sedi distaccate nei capoluoghi di provincia, organismo tecnico-scientifico operante nell'ambito della tutela dei diritti della persona disabile in ogni settore della società, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile.

2. L'Agenzia è sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente.

## Art. 2.

*(Funzioni dell'Agenzia)*

1. Compito principale dell'Agenzia è quello di fornire pareri e consigli al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulle questioni che incidono sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità.

2. L'Agenzia svolge funzioni tecnico-operative e ha poteri regolatori, ispettivi, di controllo, di coordinamento e di formulazione di proposte e di pareri tecnici agli organi competenti al fine di garantire l'effettiva inclu-

sione delle persone in condizione di disabilità in ogni settore della società italiana.

3. I compiti dell'Agenzia sono:

a) coadiuvare il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali nello sviluppo di norme, politiche e strategie mirate su questioni riguardanti i diritti umani e le prassi inclusive delle persone con disabilità;

b) preparare il Piano strategico nazionale per l'uguaglianza del cittadino disabile;

c) preparare linee guida che definiscano i «livelli essenziali di qualità» dei servizi per le persone in condizione di disabilità;

d) controllare la corretta applicazione delle buone prassi e degli *standard* di qualità dei servizi per disabili da parte di organismi pubblici e privati;

e) riconoscere, attraverso un sistema premiante, i servizi che hanno raggiunto *standard* di qualità elevati;

f) operare consulenze, ricerche ed analisi delle problematiche legate alla disabilità e ai servizi per le persone in condizione di disabilità;

g) promuovere, progettare, realizzare e gestire attività ed interventi finalizzati alla formazione dei professionisti e di quanti si occupano della disabilità così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi;

h) promuovere, progettare, realizzare e gestire attività ed interventi finalizzati alla promozione delle pari opportunità e delle buone prassi di inclusione sociale favorendo la cooperazione nazionale e la cooperazione allo sviluppo;

i) coinvolgere in maniera diretta le persone in condizione di disabilità, loro rappresentanti e loro associazioni nel monitoraggio della tutela dei diritti;

l) collaborare con ogni organizzazione pubblica e privata che fornisce servizi alle persone con disabilità;

m) sostenere e valorizzare le associazioni e gli enti senza fini di lucro che già operano nel settore e di riconosciuta valenza sociale;

n) sviluppare, sostenere e pubblicizzare la cultura del rispetto dei diritti umani delle persone disabili in ogni settore della società;

o) perseguire lo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;

p) favorire e sostenere le associazioni non lucrative e le fondazioni impegnate nel campo della ricerca e del sostegno delle persone disabili;

q) garantire il razionale e tempestivo impiego dei fondi elargiti da soggetti pubblici e privati e vigilare sul loro corretto impiego;

r) eventuali ulteriori compiti ad essa assegnati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

4. L'Agenzia fornisce, altresì, nelle materie di sua competenza, anche su base convenzionale e dietro corrispettivo, servizi di contenuto tecnico-operativo e gestionale alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta.

5. L'Agenzia si avvale del sistema integrato di controllo e monitoraggio istituito ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, nonché delle altre strutture previste dal medesimo articolo 17.

### Art. 3.

#### *(Organi dell'Agenzia)*

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il collegio;
- c) il segretario generale;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei mini-

stri. Il presidente presiede il collegio, ha la legale rappresentanza dell'Agenzia e rimane in carica quattro anni, con nomina rinnovabile una sola volta.

3. Il collegio è composto dal presidente dell'Agenzia e da altri sei membri, nominati, su proposta del dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il collegio dura in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile una sola volta. Il collegio, oltre ad esercitare le competenze stabilite dallo statuto di cui all'articolo 4, fissa le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, predispone la relazione annuale al Parlamento, di cui all'articolo 1, comma 3, e approva il bilancio e i regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia.

4. Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, nonché di comprovata competenza e adeguata esperienza clinica, giuridica, tecnica e amministrativa nel settore della disabilità. Essi sono nominati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono sulla specifica competenza, esperienza e professionalità dei prescelti.

5. Il segretario generale, scelto tra soggetti di particolari capacità ed esperienza manageriali nei settori di competenza dell'Agenzia, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dura in carica cinque anni, con possibilità di conferma per non più di una volta. Egli partecipa con voto consultivo alle riunioni del collegio, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del collegio stesso; sovrintende all'attività dell'Agenzia e di tutti gli uffici, assicurando il coordinamento operativo dei servizi e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito ad esso attribuito

dal collegio o direttamente dallo statuto di cui all'articolo 4. Il segretario generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'attività dell'Agenzia. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del collegio nella prima seduta utile. Il segretario generale è coadiuvato da un vice segretario generale vicario, nominato dal collegio, sentito il presidente dell'Agenzia.

6. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti.

7. Gli emolumenti dei componenti degli organi dell'Agenzia sono fissati con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sul bilancio dell'Agenzia.

8. I componenti effettivi degli organi dell'Agenzia, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono, a domanda, collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, anche in deroga alle normative speciali di settore; in caso di collocamento fuori ruolo hanno diritto alla conservazione del posto e ad ogni progressione di carriera maturata nel periodo di tale incarico, compresi i mutamenti di qualifica spettanti in base alla posizione nei rispettivi ruoli.

9. Gli organi dell'Agenzia sono nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.



## Art. 4.

*(Statuto dell'Agenzia)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del collegio, è adottato, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto dell'Agenzia.

2. Lo statuto definisce le competenze degli organi di cui all'articolo 3 nonché i principi di organizzazione e i criteri di funzionamento dell'Agenzia in relazione alle sue esigenze e ai suoi compiti istituzionali. In particolare, lo statuto stabilisce:

a) l'articolazione organizzativa generale dell'Agenzia;

b) i criteri e le modalità di reclutamento del personale;

c) le cause di incompatibilità, di decadenza e di revoca dei componenti degli organi dell'Agenzia;

d) le competenze dei dirigenti e degli appartenenti ai ruoli professionali;

e) i criteri per la predisposizione del regolamento del personale, anche dirigenziale, del regolamento amministrativo-contabile e ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Agenzia e il perseguimento dell'interesse pubblico.

3. Con la medesima procedura di cui al comma 1 sono adottate le modifiche allo statuto.

## Art. 5.

*(Organizzazione e personale)*

1. Con separati regolamenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla definizione delle modalità del trasferimento del personale tecnico e amministrativo proveniente dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da enti e associazioni senza fini di lucro impegnate nel settore della disabilità, da inquadrare nell'organico e nel ruolo del personale dell'Agenzia;

b) alla ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al conseguente riassetto delle strutture del medesimo Ministero, prevedendo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite strutture preposte alla programmazione delle politiche di inclusione sociale;

c) alla fissazione dei criteri di aggiornamento delle tariffe relative ai servizi resi dall'Agenzia, prevedendo che, in sede di prima attuazione della presente legge, le medesime siano adeguate all'andamento degli indici ISTAT sull'inflazione.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti principi e criteri:

a) armonizzazione dell'attività dell'Agenzia con le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia di tutela della disabilità;

b) ridefinizione delle strutture intermedie, mediante la razionalizzazione e la riqualificazione delle risorse umane ad esse adibite.

## Art. 6.

### *(Disposizioni finanziarie e sul patrimonio)*

1. In sede di prima attuazione della presente legge e fino al raggiungimento dell'autonomia finanziaria, il funzionamento dell'Agenzia è assicurato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, mediante:

a) il trasferimento delle corrispondenti quote iscritte nello stato di previsione del

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali utilizzate per le risorse organizzative e umane da questo provenienti, ivi comprese le spese di funzionamento;

b) il trasferimento delle quote, riassegnabili in base alla legislazione vigente, delle entrate garantite dalle attività operative istituzionali dell'Agenzia;

c) gli introiti connessi ai servizi resi dall'Agenzia in relazione ai compiti di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede:

a) all'individuazione e al trasferimento dei beni mobili e immobili strumentali all'attività dell'Agenzia, con il subentro della medesima in tutti i rapporti contrattuali in essere alla data del trasferimento;

b) all'individuazione e alla soppressione delle strutture del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni che svolgono le funzioni e i compiti demandati all'Agenzia ai sensi della presente legge.

#### Art. 7.

*(Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello stato)*

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia, con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

